

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 07/02/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce che due richieste di mutuo (rispettivamente per ristrutturazione dei debiti e per l'acquisto di un immobile) venivano respinte a causa della segnalazione negativa in CRIF effettuata dall'intermediario resistente; afferma che la suddetta iscrizione è illegittima, in quanto non preceduta dal preavviso di segnalazione previsto dal codice deontologico.

Chiede dunque al Collegio il risarcimento del danno subito a causa della segnalazione, che gli avrebbe cagionato un notevole danno patrimoniale e di immagine, oltre che stati di ansia e di stress dovuti alla perdita dell'immobile non più acquistabile.

Il ricorrente ha chiesto al Collegio di valutare, nella misura massima di € 100.000,00, il risarcimento del danno patrimoniale e di immagine subito a causa della segnalazione. La richiesta è reiterata in sede di repliche.

Costitutosi, l'intermediario precisa innanzitutto che il ricorrente sottoscriveva, in data 11/8/2011, un contratto di finanziamento ed un contratto di credito *revolving*, in relazione ai quali sono stati registrati alcuni inadempimenti, per cui si rendeva necessario procedere all'attività di recupero del credito, oltre che a solleciti telefonici ed epistolari.

Fa presente di aver inviato i preavvisi di segnalazione relativi ad entrambi i contratti in data 16/5/2013 e 6/3/2017, tramite il servizio Nexive, che ne ha confermato il corretto recapito.

Riferisce poi che, in sede di riscontro al reclamo, evidenziava al ricorrente l'impossibilità di effettuare la rettifica dei dati in quanto, a quella data, i rapporti in questione presentavano ancora un debito.

Afferma comunque di aver successivamente provveduto, in un'ottica conciliativa nei confronti del cliente, alla rettifica delle segnalazioni presso i SIC; con nota del 5 ottobre, ha poi prodotto copia dell'assegno circolare, emesso il 4/10/2018, con cui ha rimborsato le spese di procedura.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto i preavvisi di segnalazione ed evidenzia come, in ogni caso, il servizio "Formula Certa" di Nexive non ha alcuna valenza legale.

Alla luce di ciò, afferma che l'intermediario è tenuto a risarcire il danno patito sotto il profilo della perdita di chance e della lesione della propria immagine essendo stato ingiustamente qualificato come "*insolvente*".

Con nota del 14/12/2018, il ricorrente fa preliminarmente presente di non aver accettato l'assegno circolare di € 20,00.

Evidenzia poi che, contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, le segnalazioni in CRIF risultano ancora presenti, difatti un'ulteriore richiesta di credito è stata respinta proprio a causa della presenza di alcune segnalazioni.

DIRITTO

La questione su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda la presunta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente in un SIC privato, in quanto avvenuta in assenza di preavviso e il conseguente diritto del ricorrente al risarcimento.

Il Collegio preliminarmente rammenta che secondo una consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, la legittimità della segnalazione nel SIC sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali, che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione.

Quanto al presupposto sostanziale, il Collegio osserva che esso nel ricorso non è espressamente contestato e che la sua sussistenza deve ritenersi pur sempre pacifica attesi i numerosi avvisi di impagato inviati al ricorrente e allegati alle controdeduzioni.

Per quanto concerne, invece, il presupposto formale del preavviso di segnalazione, la cui mancanza è espressamente contestata dal ricorrente, il Collegio ritiene che l'intermediario, pur affermando di aver provveduto ad inviare i preavvisi di segnalazione per entrambi i rapporti di finanziamento, ha versato in atti solo uno di essi. In particolare, per l'apertura di credito *revolving*, ha prodotto il preavviso di segnalazione del 3/3/2017, nonché i dati relativi alla tracciatura della spedizione tramite il sistema Formula Certa Nexive che, come da consolidato orientamento dell'Arbitro (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 3318/18 e Collegio di Roma, decisione n. 3037/18), è idoneo a fornire prova dell'effettiva ricezione da parte del cliente del preavviso di segnalazione nei SIC. Rispetto al contratto di finanziamento, al contrario, l'intermediario non ha prodotto alcuna evidenza probatoria circa l'invio del preavviso (datato 16/5/2013), né della sua ricezione da parte del ricorrente. Nonostante l'illegittimità, per tale ragione, della segnalazione nel SIC, questo Collegio non può tuttavia accogliere le istanze risarcitorie proposte dal ricorrente.

L'allegazione del diniego di un finanziamento da parte di un intermediario terzo non può essere ritenuta di per sé sufficiente per la prova del nesso causale tra il diniego alla concessione del credito e la segnalazione illegittima in quanto il mancato accoglimento della richiesta di finanziamento appare, dalla lettera dell'intermediario interpellato, riconducibile a una complessiva attività istruttoria e non alla mera segnalazione.

Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno reputazionale, va evidenziato, che il Collegio di Coordinamento, con recente decisione n. 1642 del 2019 ha affermato, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, che la sua sussistenza non può considerarsi in *re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.

Nel caso di specie alcun elemento è stato fornito al Collegio sicché anche sotto questo profilo il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS